

# LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI DELLA FINANZIARIA 2014

Legge 27.12.2013, n. 147

È stata pubblicata la **Finanziaria 2014** cosiddetta "*Legge di stabilità 2014*", in vigore dall'**1.1.2014**, che si compone di **1 articolo** suddiviso in **749 commi**.

## SOCIETÀ DI PERSONE E SRL AGRICOLE – comma 36

Dal 2014 è ripristinata la possibilità, soppressa ad opera della Legge di stabilità 2013:

- per le **società agricole, di optare** per la determinazione del reddito con le modalità fondiarie ai sensi dell'art. 32, TUIR;
- per le **società** esercenti esclusivamente attività di **manipolazione, conservazione**, ecc. di prodotti agricoli, per l'**applicazione del coefficiente di redditività del 25%**.

## PAGAMENTO CANONI LOCAZIONI IMMOBILI ABITATIVI – commi 49 e 50

In deroga al limite di € 1.000 per i pagamenti in contanti ex art. 49, D.Lgs. n. 231/97, è disposto l'**obbligo** di effettuare il **pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi**, a prescindere dal relativo ammontare, **con mezzi di pagamento diversi dal contante** (ad esempio, bonifico bancario, assegno, ecc.) in grado di assicurare la tracciabilità, anche ai fini dell'asseverazione di patti contrattuali per la fruizione, da parte del locatore / conduttore, di agevolazioni e detrazioni fiscali (ad esempio, ex art. 16, TUIR). Tale disposizione non opera per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per le locazioni di immobili strumentali.

Inoltre, in relazione ai contratti di locazione in esame, al fine di contrastare l'evasione fiscale è attribuita al Comune l'attività di monitoraggio dei relativi contratti.

## AUMENTO DETRAZIONE IRPEF LAVORO DIPENDENTE – comma 127

Relativamente alla detrazione IRPEF per i redditi di lavoro dipendente, prevista dall'art. 13, comma 1, TUIR sono stati **modificati**:

1. **gli importi della detrazione;**
2. **le soglie di reddito cui è collegata la detrazione spettante.**

In particolare la detrazione è ora così determinata:

Reddito complessivo	Detrazione spettante
non superiore a € 8.000	€ 1.880
superiore a € 8.000 ma non a € 28.000	$€ 978 + [902 \times \frac{€ 28.000 - \text{reddito complessivo}}{€ 20.000}]$
superiore a € 28.000 ma non a € 55.000	$€ 978 \times \frac{[€ 55.000 - \text{reddito complessivo}]}{€ 27.000}$

Sono **abrogati gli incrementi della detrazione**, previsti dal comma 2 del citato art. 13, in presenza di un reddito complessivo superiore a € 23.000 e fino a € 28.000.

## DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE – comma 132

Per effetto della modifica dell'art. 11, comma 4-quater, D.Lgs. n. 446/97, dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 è prevista una "nuova" deduzione IRAP del costo del personale assunto con contratto a

tempo indeterminato che costituisce **incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente.**

La deduzione spetta **fino a € 15.000 per ciascun nuovo dipendente assunto** ed è, in ogni caso, limitata all'incremento complessivo del costo del personale di cui alla voce B.9 e B.14 del Conto economico per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i 2 successivi.

La deduzione in esame, ancorché risulti sostanzialmente analoga a quella temporanea prevista per gli incrementi occupazionali intervenuti nel triennio 2005-2007, è ora **riconosciuta a regime.**

Va inoltre evidenziato che:

- per effetto dell'abrogazione dei commi 4-quinquies e 4-sexies del citato art. 11 **non è più prevista la maggiorazione** della deduzione per i soggetti situati in **particolari aree del Paese** nonché per le assunzioni di **lavoratrici**;
- rimane **confermato l'ammontare massimo della deduzione**, stabilito dal comma 4-septies, che non può eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri / spese a carico del datore di lavoro;
- la deduzione forfettaria ("base" e "maggiorata" per le Regioni svantaggiate) per ciascun dipendente a tempo indeterminato (c.d. cuneo fiscale) e la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali, è alternativa solo alla deduzione per spese per apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo e alla deduzione di € 1.850 prevista per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 e non anche alla deduzione in esame.

Di conseguenza **i soggetti che fruiscono del c.d. cuneo fiscale possono altresì beneficiare della deduzione per l'incremento della base occupazionale.**

#### **DEDUZIONE ACE E INCREMENTO ALIQUOTA – commi 137 e 138**

È **aumentata la misura dell'aliquota** applicabile:

- all'incremento di capitale proprio (patrimonio netto, se inferiore) per le società di capitali;
  - al patrimonio netto risultante alla fine dell'esercizio per imprese individuali e società di persone;
- ai fini della determinazione del rendimento nozionale, ossia della c.d. **deduzione ACE.**

In particolare, l'aliquota del 3% applicabile fino al 2013 è così incrementata:

- 4%** per il **2014**;
- 4,5%** per il **2015**;
- 4,75%** per il **2016**.

L'aliquota sarà determinata con un apposito DM da emanare entro il 31.1 di ogni anno a decorrere dal 2017.

#### **DETRAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – comma 139, lett. b) e c)**

A seguito delle modifiche apportate all'art. 14, DL n. 63/2013 è disposta un'ulteriore proroga della **detrazione IRPEF / IRES** relativamente ai lavori di **riqualificazione energetica** nella misura del:

- 65%** per le **spese sostenute** nel periodo **6.6.2013 – 31.12.2014**;
- 50%** per le **spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2015**.

Relativamente agli interventi su **parti comuni** condominiali o che interessano **tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio** la detrazione spetta nella misura del **65%** con riferimento alle spese sostenute nel periodo **6.6.2013 – 30.6.2015** e del **50%** per le spese sostenute dall'**1.7.2015 al 30.6.2016**.

#### **DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO – comma 139, lett. c) e d)**

Modificando l'art. 16, DL n. 63/2013 è disposta un'ulteriore proroga della **detrazione IRPEF**, con il tetto massimo di € 96.000, per gli interventi di **recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, comma 1, TUIR.

In particolare la detrazione è riconosciuta nella misura del:

- 50%** per le **spese sostenute** nel periodo **26.6.2012 – 31.12.2014**;
- 40%** per le **spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2015**.

Dal 2016 la detrazione spetterà nella misura prevista a regime (36%, con il limite di spesa di € 48.000).

### **Detrazione zone sismiche**

Con la modifica del comma 1-bis del citato DL n. 63/2013 è stabilito che la detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati all'adozione di **misure antisismiche**, ex art. 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR, attivate dal 5.8.2013 su edifici ricadenti nelle **zone sismiche ad alta pericolosità** (zone 1 e 2) ex OPCM 20.3.2003, n. 3274, riferite a costruzioni adibite ad **abitazione principale** o ad **attività produttive**, spetta nella misura del:

- 65%** per le **spese sostenute** nel periodo **6.6.2013 – 31.12.2014**;
- 50%** per le **spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2015**.

### **DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI / ELETTRODOMESTICI**

È **prorogata** dal 31.12.2013 al **31.12.2014** la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per **l'acquisto di mobili** finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).

L'agevolazione spetta dunque per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014 ed è calcolata su un importo non superiore a € 10.000.

È previsto che l'ammontare della spesa agevolabile non può essere superiore a quella dei lavori di ristrutturazione cui la stessa deve essere necessariamente collegata.

### **RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI – commi da 140 a 146**

È "riproposta" la **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2013 e deve riguardare tutti i beni **risultanti dal bilancio al 31.12.2012** appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta. È possibile **provvedere all'affrancamento, anche parziale**, di tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dei redditi e dell'IRAP in misura pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è **riconosciuto ai fini fiscali** (redditi e IRAP) **a partire dal terzo esercizio successivo** a quello della rivalutazione tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione, assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima dell'inizio del quarto esercizio successivo** a quello di rivalutazione, la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene antecedente alla rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno **versate in 3 rate annuali, senza interessi**, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

### **RIALLINEAMENTO VALORE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO – commi da 150 a 152**

Sono **introdotte a regime** le disposizioni ex art. 15, commi 10-bis e 10-ter, DL n. 185/2008 che disciplinano la facoltà, per le società di capitali, società di persone ed enti commerciali che hanno iscritto in bilancio una **partecipazione di controllo** per effetto di un'operazione straordinaria di procedere al **riallineamento del relativo valore** mediante il versamento di un'**imposta sostitutiva del 16%**.

L'**imposta sostitutiva va versata in unica soluzione** entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in cui l'operazione è effettuata; per le operazioni intervenute nel 2012 l'imposta va versata entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte dovute per il 2013.

Va evidenziato che gli effetti del riallineamento:

- decorrono dal secondo periodo d'imposta successivo** a quello di versamento dell'imposta sostitutiva;
- sono revocati** qualora, **anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo** a quello di versamento dell'imposta sostitutiva, siano posti in essere **atti di realizzo** delle partecipazioni

affrancate e/o dei marchi e delle altre attività immateriali o dell'azienda cui si riferisce l'avviamento affrancato.

Il riallineamento **non è consentito** in caso di opzione per i regimi di imposizione sostitutiva di cui agli artt. 172, comma 10-bis (fusione), 173, comma 15-bis (scissione) e 176, comma 2-ter (conferimento), TUIR nonché dell'art. 15, commi da 10 a 12, DL n. 185/2008.

Le modalità attuative delle disposizioni in esame sono demandate ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

#### **RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – comma 156**

Per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è disposta la riapertura della possibilità di **rideterminare il costo di acquisto** di:

- terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

**alla data dell'1.1.2014, non in regime di impresa**, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2014** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva** calcolata applicando al valore del terreno / partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote:
  - 2%** per le **partecipazioni non qualificate**;
  - 4%** per le **partecipazioni qualificate** e per i **terreni**.

#### **PERDITE SU CREDITI – commi 160 lett. b) e 161**

Per effetto dell'ulteriore modifica dell'art. 101, comma 5, TUIR, è previsto che, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, la sussistenza degli **elementi certi e precisi** si realizza, inoltre, *"in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili"*.

Tale novità è applicabile dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013.

#### **DEDUCIBILITÀ CANONI DI LEASING – commi 162 e 163**

Sono nuovamente modificate le regole di deducibilità dei canoni di leasing, prevedendo, tra l'altro, l'equiparazione di trattamento per imprese e lavoratori autonomi.

In particolare è stato modificato il **periodo minimo** di deducibilità dei canoni. Infatti, ancorché rimanga confermato che gli stessi possono essere dedotti **in un lasso di tempo** che **non può essere inferiore a quello** fissato dal comma 7 dell'art. 102 TUIR, **legato al periodo d'ammortamento** risultante dall'applicazione dei coefficienti ministeriali, il **periodo minimo** è ora pari:

- alla **metà** per la generalità dei **beni mobili**;
- a **12 anni** per i **beni immobili**.

Rimane confermato in misura corrispondente all'**intero periodo d'ammortamento** il periodo minimo di durata del leasing avente ad oggetto i **veicoli a deducibilità limitata** ex art. 164, TUIR.

Le predette novità sono applicabili ai **contratti stipulati dall'1.1.2014**.

#### **ESCLUSIONE IRAP PER IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI "MINIMI" – comma 407**

È **soppresso** lo stanziamento del fondo finalizzato all'**esclusione da IRAP** delle **imprese individuali** nonché dei **lavoratori autonomi** che:

- **non si avvalgono di dipendenti** o soggetti assimilati;
- **utilizzano**, anche in locazione, **beni strumentali**.

#### **INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE- comma 490**

È prorogato al 31.12.2016 l'indennizzo di cui al D.Lgs. n. 207/96 riconosciuto agli operatori del **settore commerciale e turistico** che **cessano l'attività nei 3 anni precedenti il pensionamento di vecchiaia** nel periodo **1.1.2012 - 31.12.2016**. Le domande possono essere presentate entro il 31.1.2017.

Conseguentemente è **prorogato fino al 2018 l'aumento dello 0,09%** della contribuzione della Gestione **IVS commercianti**.

#### **ALIQUOTA CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS - commi 491 e 744**

Dal 2014, l'aliquota relativa ai contributi dovuti dai **pensionati** e dagli **iscritti ad altre forme previdenziali** **passa dal 21% al 22%**. Per il 2015 l'aliquota è fissata al 23,5%.

L'aliquota dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi **privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati** per il 2014 è confermata nella misura del 27%. Considerato l'aumento dello 0,72% l'aliquota contributiva è quindi **confermata al 27,72%**.

#### **COMPENSAZIONE CREDITI D'IMPOSTA SUPERIORI A € 15.000 - comma 574**

Analogamente a quanto già previsto ai fini IVA, l'utilizzo **in compensazione** nel mod. F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive per **importi superiori a € 15.000 annui** richiede l'apposizione del **visto di conformità** ex art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97 alla relativa dichiarazione. La nuova disposizione è **applicabile già ai crediti 2013**, utilizzabili nel 2014. In alternativa, per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla **sottoscrizione** della dichiarazione dal **soggetto che esercita il controllo contabile attestante l'esecuzione dei controlli previsti** dall'art. 2, comma 2, DM n. 164/99.

#### **RIORDINO ONERI DETRAIBILI - commi 575 e 576**

Entro il 31.1.2014 è prevista l'adozione di specifici Provvedimenti finalizzati alla **razionalizzazione degli oneri detraibili ai fini IRPEF** di cui all'art. 15, TUIR.

In caso di **mancata adozione** dei predetti Provvedimenti la detrazione IRPEF (19%) di cui al comma 1 del citato art. 15 (ad esempio, interessi passivi prima casa, spese mediche, spese funebri, premi assicurazione rischio morte, ecc.) si riduce al **18% per il 2013** e al **17% per il 2014**.

Dal 2014 la misura dell'**IVAFE** (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero) prevista dall'art. 19, comma 20, DL n. 201/2011, **passa dal 1,5‰ al 2‰**.

#### **CONTRASTO RIMBORSI INDEBITI MOD. 730 - commi da 586 a 589**

Con l'intento di contrastare l'erogazione di **indebiti rimborsi IRPEF** nell'ambito del mod. 730, entro 6 mesi dalla scadenza del termine di trasmissione dei modelli l'Agenzia delle Entrate procede alla **verifica della spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia** in presenza di un rimborso **superiore a € 4.000**, anche determinato da eccedenze IRPEF di anni precedenti.

La nuova disposizione è applicabile alle **dichiarazioni presentate a partire dal 2014**, ossia dal mod. 730/2014 relativo ai redditi 2013.

#### **IMPOSTA DI REGISTRO TRASFERIMENTO TERRENI - commi 608 e 609**

Come noto a decorrere dall'1.1.2014 è stato modificato il regime delle imposte indirette applicabile ai trasferimenti immobiliari.

A seguito delle revisione delle aliquote il Legislatore (art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 23/2011) ha **soppresso tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie**, ancorché previste da leggi speciali.

Ora, è stato disposto che rimane comunque **applicabile** l'agevolazione riservata alla **piccola proprietà contadina** ex art. 2, comma 4-bis, DL n. 194/2009 (imposte di registro e ipotecaria fisse e catastale 1%).

Inoltre, con l'integrazione dell'art. 1, comma 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86, è prevista l'applicazione dell'**imposta di registro** nella misura del **12%** ai trasferimenti di **terreni agricoli** e relative pertinenze a favore di **sogetti diversi dai coltivatori diretti e dagli IAP**, iscritti nella gestione previdenziale.

#### **RECLAMO E MEDIAZIONE – comma 611**

Per effetto della modifica dell'art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92, in materia di reclamo / mediazione, è previsto che:

- à per le controversie di valore non superiore a € 20.000, qualora il contribuente intenda proporre ricorso, la **presentazione preliminare del reclamo è richiesta ai fini della procedibilità** (in luogo della previgente ammissibilità) del ricorso stesso;
- à qualora il ricorso sia presentato prima del decorso dei 90 giorni entro i quali può essere notificato il reclamo, l'Agenzia delle Entrate, in sede di costituzione in giudizio, può eccepire l'improcedibilità del ricorso e qualora la stessa sia rilevata dal Presidente, questi rinvia la trattazione al fine di consentire la mediazione;
- à per il calcolo dei predetti 90 giorni è necessario avere riguardo a quanto previsto per i termini processuali;
- à l'esito del procedimento rileva anche ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali, sui quali non sono comunque dovuti interessi e sanzioni;
- à per le somme risultanti dall'atto oggetto di reclamo la riscossione ed il pagamento sono sospesi fino alla data di decorrenza del termine per la costituzione in giudizio (30 giorni dalla proposizione del ricorso). Di fatto la sospensione opera fino allo scadere dei 90 giorni dalla notifica del reclamo. In assenza di mediazione sono comunque dovuti gli interessi. La sospensione non opera nel caso di improcedibilità. Le predette modifiche operano dagli **atti notificati dal 3.3.2014**.

#### **DEFINIZIONE AGEVOLATA SOMME ISCRITTE A RUOLO – commi da 618 a 624**

È riconosciuta la possibilità di estinguere, **senza corresponsione degli interessi**, il debito risultante dai **ruoli emessi dagli Agenti della riscossione entro il 31.10.2013**, tramite il pagamento:

- di quanto iscritto a ruolo ovvero dell'ammontare residuo;
- dell'aggio a favore degli Agenti della riscossione, ex art. 17, D.Lgs. n. 112/99.

La definizione agevolata è riconosciuta anche per gli **avvisi di accertamento esecutivi emessi** dalle Agenzie fiscali e affidati in riscossione **fino al 31.10.2013**, mentre la stessa non è consentita relativamente alle somme dovute a seguito di sentenza di condanna della Corte dei Conti.

La definizione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto **entro il 28.2.2014**; entro il 30.6.2014 il contribuente è informato dell'avvenuta estinzione del debito.

La riscossione delle somme iscritte a ruolo rimane sospesa fino al 15.3.2014; la sospensione opera anche relativamente ai termini di prescrizione.

#### **NUOVA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – commi da 639 a 679, da 681 a 703**

È istituita la nuova **Imposta unica comunale**, c.d. "**IUC**", basata sui seguenti 2 presupposti impostivi:

1. possesso di immobili, collegato alla relativa natura e valore;
2. erogazione e fruizione dei servizi comunali.

Detta imposta è quindi articolata nelle seguenti 2 componenti:

- la prima, l'“**IMU**”, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore degli immobili, esclusa l'abitazione principale;
- la seconda, **riferita ai servizi**, a sua volta articolata:
  - nella “**TASI**” (Tributo per i servizi indivisibili), a fronte della **copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili** del Comune;
  - nella “**TARI**” (Tassa sui rifiuti), per la copertura dei costi relativi al **servizio di gestione dei rifiuti urbani** (è abrogata la TARES).

## **IUC**

Ogni Comune dovrà adottare il regolamento contenente la disciplina in materia di IUC, con riferimento alle singole componenti (TARI e TASI).

### **IMU – commi da 707 a 728**

Come disposto dal comma 703 “*l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU*”.

A tale proposito, per effetto delle modifiche apportate all’art. 13, DL n. 201/2011:

- l’IMU è applicata **a regime dal 2014**, anziché dal 2015;
- l’IMU **dal 2014 non è applicabile all’abitazione principale** (con esclusione di **A/1, A/8 e A/9**).  
Per le abitazioni principali soggette ad IMU continua a trovare applicazione la **detrazione di € 200**. È stato **eliminato** il riferimento alla **maggiorazione di € 50** per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nell’abitazione principale;
- per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti de condotti da coltivatori diretti e IAP, è ridotto da 110 **a 75** il moltiplicatore ai fini della determinazione della base imponibile.

### **ACQUISTO DI PUBBLICITÀ ON-LINE (WEB TAX) – commi 33 e 178**

È introdotto il **nuovo art. 17-bis**, DPR n. 633/72 in base al quale:

1. i soggetti passivi IVA devono effettuare gli **acquisti di pubblicità on-line** nonché di **link sponsorizzati**, anche attraverso centri media e operatori terzi, da soggetti titolari di partita IVA in Italia;
2. gli spazi pubblicitari on-line e i link sponsorizzati che appaiono sulle pagine dei risultati dei motori di ricerca visualizzabili in Italia durante la visita ad un sito Internet o la fruizione di un servizio on-line devono essere acquistati esclusivamente da soggetti titolari di partita IVA in Italia. Ciò anche se l’operazione di compravendita è effettuata tramite centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

Il **pagamento** dell’acquisto di pubblicità on-line e di servizi ad esso ausiliari va effettuato **esclusivamente mediante bonifico bancario / postale** dal quale devono risultare i dati identificativi del beneficiario, o con altri strumenti idonei alla tracciabilità delle operazioni.

Con uno specifico Provvedimento l’Agenzia delle Entrate individuerà le modalità di trasmissione telematica delle informazioni necessarie ad effettuare i controlli.

### **NOTAI E C/C DEDICATO PER DEPOSITO SOMME – commi da 63 a 67**

Nei confronti dei **notai** ovvero di altri pubblici ufficiali è previsto l’**obbligo** di provvedere al **versamento**, su un **c/c dedicato**:

1. delle somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi nonché di tributi per i quali lo stesso è sostituto / responsabile d’imposta relativamente agli atti ricevuti / autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o alle attività / prestazioni per i quali gli stessi siano delegati dall’Autorità giudiziaria;
2. di ogni altra somma (anche a titolo di imposta per le dichiarazioni di successione) soggetta all’obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori ex Legge n. 64/34;
3. dell’intero prezzo / corrispettivo o del saldo di contratti di trasferimento / costituzione / estinzione della proprietà / altro diritto reale su immobili o aziende.

Il predetto obbligo non riguarda la parte di prezzo / corrispettivo oggetto di dilazione, per la quale il versamento sul c/c dedicato dovrà essere effettuato contestualmente al rilascio della quietanza.

Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono demandate ad un apposito DPCM.

#### **AUTOTRASPORTATORI E FATTURAZIONE – comma 95**

Ai sensi dell'art. 83-bis, comma 12, DL n. 112/2008, il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può essere superiore a 60 giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore.

In merito, è stato **soppresso l'obbligo**, per gli autotrasportatori, di **emettere la fattura entro la fine del mese di svolgimento della prestazione**.

#### **RIDUZIONE PREMI INAIL – comma 128**

Dal 2014, con un apposito Decreto, è disposta la **riduzione dei premi e contributi INAIL** nonché sono definite le modalità di applicazione della riduzione per le imprese che hanno iniziato l'attività da non oltre un biennio.

#### **DECORRENZA OBBLIGO APE – comma 139, lett. a)**

È modificata la decorrenza, stabilita dall'art. 6, comma 3-bis, DL n. 63/2013 (c.d. "Decreto Energia"), dell'obbligo, previsto a pena di nullità, di allegare l'APE (attestato di prestazione energetica) ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito nonché ai contratti di locazione.

In particolare l'obbligo (in origine previsto dal 6.6.2013) è ora ancorato alla data di entrata in vigore del Decreto di adeguamento delle Linee guida di certificazione energetica degli edifici, contenute in un apposito DM.

#### **IMPOSTA DI REGISTRO LEASING IMMOBILIARI – commi 164 e 166**

Dal 2014, per effetto dell'integrazione del comma 1-bis dell'art. 40, nonché dell'introduzione del nuovo comma 8-bis alla Tariffa parte I, DPR n. 131/86, è previsto l'assoggettamento **all'imposta di registro del 4%** della **cessione**, da parte dell'utilizzatore, di un **contratto di leasing** avente ad oggetto un **immobile strumentale**, anche da costruire, ancorché la stessa sia soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 8-ter, DPR n. 633/72, ossia se è effettuata dall'impresa costruttrice / di ripristino entro 5 anni dall'ultimazione della costruzione / intervento ovvero per la quale il cedente ha manifestato nell'atto l'opzione per l'imposizione IVA.

L'imposta di registro è determinata sul corrispettivo pattuito **umentato della quota capitale** compresa nei canoni ancora da pagare oltre al **prezzo di riscatto**.

#### **SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI – comma 173**

È disposto che i prezzi delle somministrazioni di alimenti e bevande tramite distributori automatici, effettuate in attuazione di contratti stipulati entro il 4.8.2013, possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota IVA dal 4% al 10% decorrente dall'1.1.2014.

#### **PRODOTTI NON COMMERCIALIZZABILI CEDUTI GRATUITAMENTE – comma 238**

I prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura / peso o per altri motivi simili nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente a favore dei soggetti ex art. 10, n. 12, DPR n. 633/72 (Enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e ONLUS) si considerano **distrutti** agli effetti dell'IVA, a **prescindere dal ritiro da parte del beneficiario presso i luoghi di esercizio dell'impresa**.



#### **RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DEI CONTRIBUENTI – commi 279 e 280**

A seguito della modifica dell'art. 63, comma 2, DPR n. 600/73 è previsto che il contribuente può farsi rappresentare presso gli Uffici finanziari anche **dai soggetti iscritti al 30.9.93 nei Ruoli dei periti ed esperti tenuti presso la CCIAA** in possesso della laurea in giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti e di diploma in ragioneria.

È inoltre disposto che la **procura rilasciata ad un funzionario di un CAF** o di una **società di servizi** va autenticata dal Responsabile dell'assistenza fiscale o dal legale rappresentante della società di servizi.

La medesima disposizione opera per la procura rilasciata ai fini dell'**accertamento con adesione** ex art. 7, comma 1-bis, D.Lgs. n. 218/97.

#### **TRASFER PRICING E RIFLESSI IRAP – commi da 281 a 284**

Con una norma di natura interpretativa è stabilito che la disciplina della rettifica dei prezzi di trasferimento sulla base del criterio del valore normale ex art. 110, comma 7, TUIR (transfer pricing) è **applicabile anche ai fini IRAP** per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2007 (ossia, dal 2008).

Stante l'applicazione retroattiva, è previsto che fino al 2012 non è irrogabile la sanzione per infedele dichiarazione ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200%).

Sono comunque confermate le sanzioni irrogate sulla base di un provvedimento **divenuto** definitivo al 31.12.2013.

#### **IMPOSTA DI BOLLO COMUNICAZIONI PRODOTTI FINANZIARI – comma 581**

Dal 2014 la misura dell'**imposta di bollo** prevista dall'art. 13, comma 2-ter, Tariffa parte I, DPR n. 642/72 sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari **aumenta dal 1,5‰ al 2‰**.

È inoltre abrogata la soglia minima di imposta (pari a € 34,20) individuata dalla Nota 3-ter del citato art. 13 ed è aumentata da € 4.500 a € 14.000 la misura massima dell'imposta per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

#### **PLUSVALENZA CAPITAL GAIN – comma 583, lett. e)**

Dal 2014 sono **abrogati** i commi 6-bis e 6-ter dell'art. 68, TUIR, in base ai quali le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni:

- **in società costituite da non più di 7 anni;**
- **possedute da almeno 3 anni;**

**non concorrono** alla formazione del reddito imponibile e sono quindi da considerarsi **esenti**:

- **a condizione che entro 2 anni** dal conseguimento della plusvalenza, la stessa **sia reinvestita** (mediante la sottoscrizione del capitale sociale ovvero l'acquisto di partecipazioni) in una società, costituita da non più di 3 anni, che svolge la medesima attività;
- per un **importo pari alla plusvalenza reinvestita** e comunque **non superiore al quintuplo del costo sostenuto, nei 5 anni precedenti** alla cessione, dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, **per l'acquisizione o realizzazione di beni materiali ammortizzabili** (diversi dagli immobili), **di beni immateriali ovvero per spese di ricerca e sviluppo.**